

STATUTO

E-MOVERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA GALLODORO 70/A

Numero REA: AN - 204344

Codice fiscale: 02649070428

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto
n. 814 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' "ARTE.MIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

1. E' costituita la Società cooperativa denominata **"E-MOVERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

ART. 2 - Sede

1. La cooperativa ha sede nel Comune di Jesi.

ART. 3 - Durata

1. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - Scopo

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991, come specificati al successivo articolo 5.

3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

4. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

5. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 cod. civ., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

6. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

ART. 5 - Oggetto

1. La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

2. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la gestione di servizi socio-sanitari educativi e riabilitativi; in particolare la cooperativa si propone di promuovere il benessere psicofisico di tutti i cittadini, delle famiglie e della comunità, tramite servizi, che mirino all'integrazione sociale, alla socializzazione, alla crescita, all'autonomia, allo sviluppo delle potenzialità, all'accrescimento culturale, allo sviluppo territoriale, e affini, mettendo la persona nella sua integrità al centro di ogni progetto.

3. La cooperativa in particolare ha ad oggetto le seguenti attività:

a) progettazione, programmazione, gestione e cooperazione nella gestione di asili nido, scuole materne, luoghi per l'infanzia, centri e servizi ludico ricreativi, comunità alloggio, centri e servizi socio educativi, centri diurni, centri estivi, spazio giochi, servizi dopo scuola, ludobus, ludoteche, centri e servizi rivolti al sostegno della famiglia, centri e servizi socio-educativi-riabilitativi, centri e servizi sportivi-ludico motori, centri e servizi culturali, e affini;

b) progettazione, programmazione e gestione di centri e servizi per gli anziani;

c) progettazione, programmazione e gestione di attività ludico, creativa e motoria in relazione a diverse disabilità fisiche e intellettivo-relazionali;

- d) organizzazione di attività di animazione socio – educative e socio ricreative per tutta la popolazione, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire un armonico sviluppo psico-fisico;
 - e) promozione di contenuti e valori dello sviluppo sostenibile tramite attività per tutta la popolazione;
 - f) interventi di formazione, aggiornamento e consulenza rivolta ad educatori, insegnanti, genitori ed alla popolazione in genere;
 - g) interventi di formazione, aggiornamento e consulenza rivolta e in collaborazione con enti, associazioni, gruppi e soggetti impegnati in campo sociale, culturale, formativo, socio-sanitario, sportivo, politico e cooperativo operanti in ambito nazionale ed internazionale;
 - h) realizzazione di attività di ricerca e indagini conoscitive nelle aree di interesse per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - i) progettazione di programmi pedagogici, riabilitativi, educativi, nonché di giochi, materiali e strumenti educativi;
 - l) progettazione, promozione e divulgazione tramite tutti i canali comunicativi di materiale pedagogico, educativo e didattico relativo allo scopo sociale;
 - m) promozione, attivazione e gestione in forma autonoma o in collaborazione con enti ed istituti di corsi e scuole di formazione per operatori ed imprenditori sociali, culturali, educativi;
 - n) realizzazione di interventi didattico – animativi in tutti gli ambiti educativi e culturali (laboratori, gite, visite guidate, ecc. ...);
 - o) promozione, realizzazione e gestione in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati di attività ed eventi culturali, artistici, attività per il tempo libero, vacanze, le cui finalità siano coerenti con quelle della cooperativa;
 - p) progettazione e realizzazione di servizi/progetti socio ludico educativi culturali per enti pubblici, privati, associazioni, cooperative di ogni genere e per singoli cittadini;
 - q) promozione e sviluppo della cooperazione e del volontariato internazionale e degli scambi interculturali;
 - r) progettazione, realizzazione e gestione di ogni attività affine o connessa a quelle sopra elencate in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
4. La cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
5. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 *septies* del codice civile.
6. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO III SOCI

ART. 6 - Requisiti dei soci cooperatori

1. Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere soci le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, o che comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la propria attività lavorativa o professionale.
3. Possono essere inoltre soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze.

4. Possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5. Non possono in ogni caso essere soci coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

6. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

7. Il regolamento mutualistico è predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo amministrativo ed è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

ART. 7 - Disciplina dell'ammissione dei soci

1. Chi intende divenire socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- c) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) l'indicazione dell'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. I soci, con decisione assunta in sede di approvazione del bilancio, determinano l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa.

3. Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio.

4. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci operatori deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima.

5. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci operatori.

6. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione comporti il superamento dei parametri previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile e, conseguentemente, determini l'obbligo della cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

8. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'assemblea medesima.

9. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

10. A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio operatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la cooperativa ed il

nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8 - Obblighi dei soci

1. I soci sono obbligati:

- a) a effettuare i conferimenti promessi secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
- b) a versare l'eventuale sopraprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa nella cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno o da contratto.

ART. 9 - Soci speciali

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
2. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
 - a) la durata del periodo di formazione;
 - b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa;
 - c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
4. Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.
5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
6. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa.
7. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 *bis* del codice civile.
8. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
9. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto.
10. Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente art. 7.
11. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le

modalità di cui al successivo art. 14.

ART. 10 - Soci volontari

1. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- ammontare della partecipazione sociale che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

4. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

5. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

6. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

7. Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno due mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

ART. 11 - Soci sovventori

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

2. Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

3. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

4. I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

5. Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso della quota del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per

liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

7. Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 12 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 13 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, e non derogabili dall'autonomia privata, può recedere dalla cooperativa il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) con il quale sia cessato l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per posta o consegnata a mano, con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Qualora non sussistano i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

4. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

6. In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro che avverrà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina o dal regolamento interno di cui alla L. 142/2001, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

ART. 14 - Esclusione

1. L'esclusione è pronunciata con decisione dell'organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissione o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, non temporanea, a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel pagamento della quota di capitale sottoscritta, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la cooperativa per qualsiasi titolo;
- f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti dal regolamento interno o dal contratto, con gravi inadempienze ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile;
- g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la

facoltà dell'organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla cooperativa per loro inadempienza;

2. Prima di deliberare l'esclusione del socio, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'organo amministrativo dovrà contestare al socio medesimo le inadempienze commesse, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

3. L'esclusione ha effetto dall'annotazione al libro soci, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo.

4. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

ART. 15 - Comunicazioni della società

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano o con altro mezzo equipollente.

ART. 16 - Liquidazione della quota

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi o i legatari dei soci defunti hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita o per ristorno.

2. La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

3. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sopraprezzo eventualmente versato, né la tassa di ammissione.

4. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale eventualmente deliberata a carico dei soci esclusi.

5. La frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 *sexies* del codice civile, unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 17 - Decadenza

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI - STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

a.2) dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 della legge 59/1992;

b) dalla riserva legale;

c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;

d) da eventuali riserve straordinaria;

e) dall'eventuale riserva da sopraprezzo;

- f) da ogni altra riserva costituita per legge o per volontà dell'assemblea.
2. Ai sensi dell'art. 2464, del codice civile, possono essere conferiti oltre che il denaro, i crediti e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione o per ristorno.
4. Le riserve, comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 19 - Quote

1. Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.
2. Nessun socio può essere titolare di una quota superiore al limite massimo, né inferiore al minimo consentiti dalla legge.

ART. 20 - Trasferimento della partecipazione sociale

1. Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.
2. Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata per posta o consegnata a mano, o con altri mezzi equipollenti.
3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata per posta o consegnata a mano, o con altri mezzi equipollenti; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.
4. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

ART. 21 - Azioni di sovvenzione

1. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative del valore nominale di euro 250,00. Le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.
2. Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità, al momento della loro emissione.

Art. 22 - Strumenti finanziari

1. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111 *octies* delle disposizioni attuative.
2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti attribuiti ai fini del collocamento dei titoli.
4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 23 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.
3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
4. Gli amministratori e i sindaci devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere mutualistico della società nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile. Nella stessa relazione l'organo amministrativo deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
5. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge; in caso di dilazione del termine, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

ART. 24 - Utili

1. L'assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:
 - a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
 - b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59/1992 e successive modificazioni, nella misura di legge;
 - c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso, nei limiti consentiti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
 - d) alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore all'importo massimo previsto dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge;
 - e) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ.;
 - f) l'eventuale residuo a riserva straordinaria indivisibile.
2. In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio alla riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi al fondo di cui alla lettera b), nel rispetto delle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 25 - Ristorni

1. L'attribuzione del ristorno ai soci viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.
2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sui compensi o retribuzioni percepite relativi al lavoro effettivamente prestato.
3. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:
 - a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
 - b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
4. Ai soci speciali, di cui al precedente art. 9, il ristorno può essere attribuito in misura inferiore esclusivamente mediante integrazione salariale.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 26 - Trattamento economico dei soci

1. I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 27 - Disciplina del rapporto di lavoro del socio

1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato con decisione dei soci, assunta con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001.
2. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 28 - Trattamenti economici ulteriori

1. L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno.
2. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ha la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico da parte degli stessi soci, finalizzate alla soluzione della crisi aziendale, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 29 - Organi della cooperativa

1. Sono organi sociali della cooperativa:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
 - c) l'organo di controllo, se nominato.

Sezione I

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 30 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
 - 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - 2) l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci;
 - 3) la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
 - 4) la determinazione della misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori;
 - 5) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dei componenti del collegio sindacale, l'elezione tra questi del presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti;
 - 6) l'eventuale conferimento, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, e la revoca dell'incarico di revisore contabile, nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 - 7) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
 - 8) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
 - 9) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- 10) l'approvazione, dei regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci;
 - 11) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
 - 12) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;
 - 13) l'adozione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché di eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci.
2. Tutte le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 *bis* del codice civile.
3. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della cooperativa alle condizioni previste dall'articolo 2476 del codice civile, con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

ART. 31 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.
2. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante lettera spedita ai soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa l'avviso di convocazione potrà essere comunicato ai soci, nel predetto termine, con altri mezzi di comunicazione, al recapito comunicato dal socio alla Cooperativa e annotato nel libro soci. A tal fine è necessario che il socio abbia espressamente autorizzato per iscritto la Cooperativa a comunicare l'avviso di convocazione nel recapito alternativo rispetto all'indirizzo anagrafico.
4. L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.
5. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
6. L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.
7. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 23.
8. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 8, 9 e 10 del precedente art. 30, secondo comma, per i quali è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
4. In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e rappresentati in assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 33 - Modalità di voto

1. Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.
2. L'assemblea può, a maggioranza, decidere di adottare una diversa modalità di voto.
3. L'organo amministrativo può ammettere, con l'avviso di convocazione dell'assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 34 - Diritto di voto

1. Nell'assemblea hanno diritto al voto i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta.
2. Ogni socio cooperatore o sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.
3. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
4. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare al massimo un socio.
5. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto e conservate agli atti sociali.

ART. 35 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal vice presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. L'assemblea nomina, con la stessa maggioranza, il segretario.
4. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal Segretario.
5. Il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge.

Sezione II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 36 - Organo amministrativo

1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico, su decisione dei soci in occasione della nomina.
2. Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea.
3. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori. In caso di amministratore unico esso dovrà essere scelto tra i soci.
4. Gli amministratori restano in carica tre esercizi, salvo che l'assemblea preveda una diversa durata, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.
6. Il consiglio, ove non abbia già provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente.
7. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2475, ultimo

comma, cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

8. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

9. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 37 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, o fax o posta elettronica, da inviarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le votazioni sono palesi.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

8. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la cooperativa dell'operazione.

ART. 38 - Compiti dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

2. Compete quindi all'organo amministrativo, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la cooperativa aderisce;
- f) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare i dipendenti della cooperativa, fissandone le mansioni e le

retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

i) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;

l) promuovere la costituzione di consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative;

m) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

ART. 39 - Sostituzione amministratori

1. In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

ART. 40 - Diritti di informazione dei soci

1. I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, secondo le disposizioni di legge.

ART. 41 - Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente.

2. La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Sezione III

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ART. 42 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile e successive modificazioni.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque la facoltà di nominare il collegio sindacale o un revisore.

3. Qualora nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

4. Nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, il collegio sindacale è sostituito da un sindaco unico, al quale si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dalla legge o dal presente statuto in materia di collegio sindacale.

5. Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea.

6. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

7. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 43 - Compiti del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Qualora nominato il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile, salvo il caso in cui l'assemblea abbia nominato un revisore contabile.

3. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci.

4. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

5. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

6. Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

7. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

8. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei

sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 44 - Revisore legale dei conti

1. Qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro a cui è affidata la revisione legale dei conti.
2. L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.
3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
 - 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 45 - Clausole mutualistiche

1. E' fatto divieto alla società di:
 - a) distribuire dividendi in misura superiore a quella massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
 - b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - c) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46 - Scioglimento e liquidazione della società

1. La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545 *duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.
3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.
4. Salvo diversa disposizione dell'assemblea, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
5. Restano salve, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.

ART. 47 - Rinvio alla legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel titolo VI del libro V del codice civile, nelle leggi speciali in materia di società cooperative con particolare riferimento alle cooperative sociali e alle cooperative di lavoro, nonché nelle disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

FIRMATO: YLENIA CASAGRANDE - ROMINA PERGOLESÌ - MARCO TRILLINI -
RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)